REGOLAMENTO (CEE) N. 574/70 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1970

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2479/69 della Commissione, che fissa un coefficiente di adattamento da applicare ai corsi delle arance dolci della categoria II per il calcolo del prezzo d'entrata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2512/69 [2],

visto il regolamento n. 99/65/CEE, che fissa le modalità di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 [3], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che la recente evoluzione dei corsi delle arance sui diversi mercati dimostra una modifica nel rapporto tra i prezzi dei prodotti della categoria I e quelli dei prodotti della categoria II ; che gli studi effettuati in materia permettono di stimare che il valore commerciale medio dei prodotti della categoria I è superiore del 20 % circa a quello dei prodotti della categoria II ;

considerando che il Comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissate dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Al testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2479/69 [4] il coefficiente di adattamento 1,33 è sostituito dal coefficiente di adattamento 1,20.

Articolo 2

L'ultima frase dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2479/69 è sostituita dalla frase seguente : « Esso è applicabile fino al 30 aprile 1970 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 30 del 20. 3. 1962, pag. 965/62.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 4.
(3) GU n. 124 dell'8. 7. 1965, pag. 2109/65.
(4) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 36.